

OGGETTO: indizione confronto concorrenziale per affido incarico per la tenuta della contabilità IVA per l'anno 2016.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Vista la deliberazione n. 1 del 16.06.2014 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione;

rilevato che i singoli Comuni facenti parte dell'Unione nonché l'Unione stessa sono tenuti, in quanto soggetti passivi, al rispetto dei previsti adempimenti in relazione alle attività esercitate e rilevanti ai fini IVA. e che la materia in oggetto è soggetta a continua evoluzione, richiede un costante aggiornamento in merito ai numerosi provvedimenti legislativi emanati dall'Amministrazione finanziaria nonché comportamenti precisi e coerenti svolti entro termini assegnati;

rilevato che la struttura burocratica di questo ente non è in grado di assolvere alla predetta attività in quanto l'espletamento della medesima presuppone conoscenza ed esperienza eccedenti le normali competenze del personale dipendente, non reperibili nell'attuale assetto organizzativo;

rilevato che, conseguentemente, si rende necessario, per i predetti motivi, attribuire un incarico di collaborazione esterna;

ritenuto opportuno che l'incarico avvenga a trattativa privata ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 21, comma 2 lett. h e comma 4 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm., essendo l'importo contrattuale previsto al di sotto di € 46.000,00, con confronto concorrenziale tra almeno tre ditte individuate dall'Amministrazione, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;

rilevato che con riferimento al mercato elettronico, la legge 26.12.2006 n. 296, all'art. 1 comma 450, così come novellato dall'art. 7 comma 2 del decreto legge 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012 n. 94, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328;

atteso che l'art. 1 del decreto legge 6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.08.2012 n. 135, dispone che "successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto". Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa, non sono soggette all'applicazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488;

posto che a livello provinciale gli art. 39 bis e ter della legge provinciale 19.07.1990 n. 23 prevedono, per assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e delle relative procedure, l'organizzazione di centrali di committenza e l'adozione di procedure competitive di scelta del contraente attuate mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, secondo la disciplina prevista dal regolamento di attuazione;

vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17.12.2012 prot. 5506/2012/721322/3.5 in cui si precisa che, ferma restando la possibilità di accedere alle Convenzioni Consip ed al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, le amministrazioni potranno ricorrere alle Convenzioni Quadro stipulate dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i

contratti (APAC) ove esistenti e ove i beni/servizi relativi alle stesse corrispondano alle esigenze individuate, o al Mercato elettronico provinciale;

rilevato che per l'incarico di cui al presente provvedimento non risultano attive convenzioni di cui all'art. 26 della l. 488/2008, né convenzioni stipulate dall'APAC;

verificata l'assenza sul mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento, di convenzioni o bandi riguardanti la gestione del servizio in parola e ritenuto pertanto di attivare un confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 21, della L.P. 23 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. e art 13 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/leg, mediante gara con invito ad almeno tre ditte attraverso il sistema di invio lettera di invito via pec, aggiudicando il servizio in oggetto mediante il criterio del prezzo più basso;

ritenuto prioritario, a tale proposito, approvare idoneo schema di lettera di invito (Allegato A) predisposto dall'ufficio di segreteria e considerato lo stesso meritevoli di approvazione;

vista la deliberazione consiliare n. 4 di data 24 aprile 2015 di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2015.

rilevato che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto dell'art. 33 del regolamento di attuazione dell'Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L e successivamente modificato con DPRG 06.12.2011, n. 16/L che prevede testualmente: *"Qualora l'accordo previsto dall'art. 17 comma 55 della L.R. 23.10.1998 n.10 fissi la scadenza del termine in un periodo successivo all'inizio dell'anno, la gestione finanziaria è effettuata sulla base del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In tal caso i comuni non possono impegnare per ciascun intervento somme superiori a quelle definitivamente previste nel bilancio medesimo, ad eccezione delle spese tassativamente regolate dalla legge. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, ad eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato"*;

vista l'istruttoria effettuata, nel corso della quale gli addetti all'ufficio finanziario dell'Unione hanno sottoscritto la verifica di disponibilità a bilancio dei mezzi finanziari necessari e la regolarità contabile, come da dichiarazione allegata;

acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia - ai sensi dell'art. 81 comma 1 e comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

acquisita l'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia espressa ai sensi dell'art. 19, comma 1 del T.U.LL.RR. con D.P.G.R 28.05.1999 N. 4/L.;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L.;

visto il D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L che approva il Regolamento di attuazione del nuovo ordinamento contabile e finanziario;

visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. di attivare per le motivazioni esposte in premessa, l'affido a trattativa privata previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 21, della L.P. 23 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. e art 13 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/leg, da esperirsi con invito ad almeno tre

ditte attraverso il sistema di invio lettera di invito via pec, aggiudicando il servizio in oggetto mediante il criterio del prezzo più basso, per l'affido dell'incarico per l'anno 2016 della tenuta contabilità IVA, redazione dichiarazioni annuali, elenco clienti e fornitori e relativi invii telematici, per conto dei Comuni aderenti all'Unione e per l'Unione stessa;

2. di approvare lo schema di lettera di invito (allegato A) , allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di invitare alla gara ufficiosa le ditte come individuate nell'allegato "B", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, precisando che tale elenco dovrà rimanere riservato fino al termine della procedura di gara;
4. di imputare la spesa presunta di € 14.500,00 derivante dal presente atto al cod. intervento 1090403 – cap. 1215 del bilancio dell'esercizio finanziario in corso che presenta adeguata disponibilità;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione , ai sensi dell'art. 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.C. approvato D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R 01 febbraio 2005 , n. 3/L ;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 , n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.